SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 102**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 maggio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Politecnico di Milano

DECRETO RETTORALE 24 gennaio 1991.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Ministero della sanità:

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. **140**.

Disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in ordine a taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi ed in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppressa la lettera d-*ter*.

2. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole «ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-*bis* e d-*ter* del secondo comma» sono sostituite dalle parole «ad eccezione del caso previsto alla lettera d-*bis* del secondo comma».

3. Nell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

«3-*bis*. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la base imponibile delle assegnazioni in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento dei corrispettivi complessivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa.».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991.

5. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.».

6. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio».

8. La disposizione di cui al comma 7 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 7.

9. La disposizione contenuta nell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi comprese le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.».

Art. 2.

1. La disposizione del comma 3-*bis* dell'articolo 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1992.

2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 4, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita»;

b) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.»;

c) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite con le parole: «di cui ai commi 6 e 6-*bis*».

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.

4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione della disposizione del presente comma.

Art. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

2. La disposizione recata nel primo periodo dell'articolo 3, comma 13-*ter*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia.

3. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o alla inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare che possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

4. A tal fine le disponibilità di cui al comma 3 vengono così ripartite:

a) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1990 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui all'articolo 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988; nonché del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito ovvero di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

b) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

c) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990 di eguale misura per tutte le concessioni.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1990 e la somma costituita dall'importo delle commissioni e compensi percepiti, nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonché dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 1991, verranno determinati le percentuali e gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4 nonché la documentazione necessaria da produrre a corredo della domanda di cui al comma 7.

7. La domanda per ottenere il contributo previsto dal presente articolo deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1991 al Servizio centrale della riscossione. A corredo della domanda dovrà essere presentata la documentazione richiesta.

8. Sulla domanda provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo della domanda stessa, il Ministro delle finanze.

9. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

11. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b)* del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Il relativo onere, stimato in lire 120 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano, alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonché ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Art. 5.

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

Art. 6.

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:

a) lo svolgimento dei concorsi anche con procedure automatizzate per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

b) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

c) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

d) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

e) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

f) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

g) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

h) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici nonché di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;

i) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari nel nuovo catasto edilizio urbano e delle volture del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

l) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonché alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente normativa antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;

m) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a L. 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e i pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici, dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

1 I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* La tabella *A* allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA *A*

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA E PER I TRASFERIMENTI DI VALORI MOBILIARI (*).

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *b)* e *c)*:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
valori in moneta, verghe o divise estere (**)	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 5.000, salvo che per quelli di cui alla lettera *c)* aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo minimo è stabilito in L. 3.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di lire 1.800.000."

2. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.».

2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

3. La tassa speciale di cui al presente articolo è comunque dovuta anche se i titoli e i valori sono trasferiti con scrittura privata o con atto pubblico. Sono esenti da tassa le transazioni fatte in borsa con non residenti.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 10, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui, e dall'articolo 3, comma 1, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le entrate derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 1991, adottato ai sensi del suddetto articolo 9, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e non possono essere utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dai successivi decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0183

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 aprile 1991.

Integrazioni e modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1990.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 e 24 luglio 1977, n. 616, concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il proprio decreto in data 19 marzo 1990, con il quale è stato approvato il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1990;

Considerata la necessità di modificare ed integrare il predetto calendario;

Sentite le regioni, ai sensi dell'art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Sono approvate le integrazioni e le modificazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per l'anno 1990, di cui all'unito elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CALENDARIO UFFICIALE DELLE FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI E NAZIONALI PER L'ANNO 1990

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1990 è integrato come segue:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento
	INTERNAZIONALI GENERALI	
Roma	Fiera di Roma - Campionaria generale internazionale	19 maggio 3 giugno
	INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE	
Citta di Castello (Perugia)	AGRITAB - Mostra internazionale specializzata delle macchine e attrezzature per il tabacco e colture da rinnovo	5 ottobre 7 ottobre
Foggia	Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia	28 aprile 6 maggio
Roma	RIENA - Rassegna internazionale elettronica, nucleare ed aerospaziale	5 novembre 9 novembre
Roma	Mostra-mercato internazionale Natale Oggi	4 dicembre 16 dicembre

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento
	MOSTRE - ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI	
Gualdo Tadino (Perugia) . . .	Concorso internazionale della ceramica	29 luglio 30 settembre
	NAZIONALI SPECIALIZZATE	
Amelia (Terni)	Mostra mercato del radioamatore, dell'elettronica e dell'informatica	26 maggio 27 maggio
Bari	TECNORAMA-UFFICIO - Salone nazionale della telematica e delle comunicazioni nella organizzazione aziendale, macchine ed arredamenti di ufficio	15 febbraio 19 febbraio
Bari	ALIMENTARIA MEDITERRANEA - Salone dell'alimentazione del Mediterraneo	15 marzo 19 marzo
Bari	Rassegna nazionale delle accademie di belle arti	15 marzo 19 marzo
Bari	Mostra mercato di cartoline d'epoca, stampe e libri antichi	17 marzo 18 marzo
Bari	LEVANTE - Mostra filatelica, numismatica	31 marzo 8 aprile
Bari	TOUR-INFO BIT - Salone per la promozione e la commercializzazione del turismo	31 marzo 8 aprile
Bari	EXPOGARDEN - Salone nazionale della floricoltura, vivaistica, attrezzature e mobili per ville e giardini	31 marzo 8 aprile
Bari	EXPOREGALO - Salone nazionale del regalo, giocattoli, modellismo, hobby	31 marzo 8 aprile
Bari	EXPOVACANZE - Salone nazionale turismo e tempo libero	31 marzo 8 aprile
Bari	EXPOSPORT - Salone nazionale dell'impiantistica sportiva, nautica, attrezzature ed articoli sportivi, auto e motocicli	31 marzo 8 aprile
Bari	EXPOCAMPING - Salone nazionale del campeggio, caravanning, case prefabbricate, impianti, attrezzature ed arredamenti per ville e giardini	31 marzo 8 aprile
Bari	EXPOARTIGIANATO - Salone dell'artigianato meridionale	31 marzo 8 aprile
Bari	EXPOMUSICA - Rassegna della musica, strumenti musicali ed alta fedeltà	31 marzo 8 aprile

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento
Bari	MODASPOSA - Edizione primaverile Salone nazionale di abiti da sposa ed accessori	6 aprile 9 aprile
Bari	EXPOCALZATURE - Edizione primaverile Mostra nazionale della calzatura e delle borse	5 maggio 7 maggio
Bari	Salone nazionale del mobile	10 maggio 14 maggio
Bari	AUTOPROMOTEC SUD - Salone attrezzature per autofficine e carrozzerie, macchinari, attrezzature e materiali per la vendita e la ricostruzione di pneumatici	11 maggio 15 maggio
Bari	Mostra nazionale della pesca - Salone specializzato delle attrezzature ed accessori per la pesca	13 maggio 20 maggio
Bari	HIPPOS - Salone mercato dedicato al cavallo, ai rotabili, agli ambienti ed ai servizi ippici	7 giugno 10 giugno
Bari	TERMOIDRAULICA SUD - Salone nazionale della termoidraulica	7 settembre 17 settembre
Bari	Salone dei servizi	7 settembre 17 settembre
Bari	Mostra nazionale dell'alimentazione, vini e liquori, dolciaria	7 settembre 17 settembre
Bari	Mostra nazionale autoveicolo industriale	7 settembre 17 settembre
Bari	Salone delle macchine, attrezzature ed impianti per la ristorazione e le grandi comunità	7 settembre 17 settembre
Bari	MODASPOSA - Edizione autunnale Salone nazionale di abiti da sposa ed accessori	7 settembre 1° ottobre
Bari	Salone dell'Ecologia, antinquinamento e del risanamento dell'ambiente	11 ottobre 15 ottobre
Bari	EXPOCALZATURE - Edizione autunnale Mostra nazionale delle calzature e delle borse	13 ottobre 15 ottobre
Bari	OROLEVANTE - Salone nazionale dell'oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria ed accessori	18 ottobre 22 ottobre
Bari	MACIL SUD - Salone dei materiali, accessori e componenti per l'industria del legno	8 novembre 11 novembre
Bari	PULIRE - Salone nazionale delle attrezzature, macchine, prodotti chimici per la pulizia industriale degli ambienti	19 novembre 22 novembre
Bari	REDEM-LEVANTE - Mostra convegno sul recupero edilizio e la manutenzione	22 novembre 25 novembre

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento
Bari	Mostra convegno di Archeologia e delle attrezzature per la ricerca archeologica	23 novembre 27 novembre
Bastia Umbra (Perugia). . . .	FISH UMBRIA	3 febbraio 5 febbraio
Bastia Umbra (Perugia). . . .	EXPO-CASA	11 marzo 16 marzo
Bastia Umbra (Perugia). . . .	UMBRIACARNI - Mostra mercato nazionale delle carni integrative e mostra nazionale della meccanizzazione agricola	30 marzo 1° aprile
Bastia Umbra (Perugia). . . .	Mostra nazionale della meccanizzazione agricola collinare	30 marzo 1° aprile
Bastia Umbra (Perugia). . . .	Mostra nazionale dell'Antiquariato di Assisi	21 aprile 6 maggio
Bastia Umbra (Perugia). . . .	Umbria Motor Show	18 maggio 20 maggio
Bastia Umbra (Perugia). . . .	Mostra convegno dell'Arredo Urbano	1° giugno 3 giugno
Bastia Umbra (Perugia). . . .	NATURABELLA	7 settembre 9 settembre
Bastia Umbra (Perugia). . . .	AGRIUMBRIA	7 settembre 9 settembre
Bastia Umbra (Perugia). . . .	CARNEBOVINA - Mostra promozionale del consumo delle carni bovine italiane	7 settembre 9 settembre
Bastia Umbra (Perugia). . . .	SAMASAL	12 ottobre 14 ottobre
Bastia Umbra (Perugia). . . .	Mostra Ornitologica Nazionale	19 ottobre 21 ottobre
Bastia Umbra (Perugia). . . .	EXPO TECNOCOM	25 ottobre 28 ottobre
Bastia Umbra (Perugia). . . .	Expo Umbria Ufficio	25 ottobre 28 ottobre
Bastia Umbra (Perugia). . . .	Innovazioni nel turismo	9 novembre 12 novembre
Bastia Umbra (Perugia). . . .	Salone del campeggio e mostra mercato del tempo libero	9 novembre 12 novembre
Bastia Umbra (Perugia). . . .	Concorso ippico nazionale	23 novembre 25 novembre

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento
Bastia Umbra (Perugia). . . .	EXPO REGALO	1° dicembre 9 dicembre
Bologna	Mostra mercato nazionale dell'antiquariato	29 settembre 14 ottobre
Città di Castello (Perugia) . .	Mostra del mobile in stile	20 aprile 1° maggio
Città di Castello (Perugia) . .	Mostra nazionale del cavallo e salone delle attrezzature e della promozione ippica	7 settembre 9 settembre
Città di Castello (Perugia) . .	Mostra del Tartufo e prodotti del bosco	1° novembre 4 novembre
Ferrara	AGRIPOLIMER - Salone dei semilavorati e prodotti finiti di materie plastiche per agricoltura e agroindustria	15 novembre 18 novembre
Foggia.	ENOLSUD - Salone nazionale della vite e del vino	28 aprile 6 maggio
Foggia.	CUNAVISUD - Fiera nazionale delle attività cunicole, avicole. delle specie minori	28 aprile 6 maggio
Foggia.	Fiera d'Ottobre campionaria nazionale	29 settembre 7 ottobre
Foggia.	Salone della Filatelia e Numismatica - Collezionismo	29 settembre 7 ottobre
Foggia.	Mostra dell'Artigianato Pugliese	29 settembre 7 ottobre
Foggia.	CARNESUD - Salone nazionale della zootecnia	23 novembre 25 novembre
Foggia.	OVI-CAPRINA - Fiera nazionale	23 novembre 25 novembre
Foligno (Perugia)	EXPO TECNO DAS	3 maggio 6 maggio
Foligno (Perugia)	TUTTOLIO - Mostra mercato dell'olio extra vergine di oliva, delle macchine e delle attrezzature olearie	14 dicembre 16 dicembre
Galatina (Lecce)	Fiera nazionale di Galatina - Rassegna prodotti dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura	26 giugno 30 giugno
Grottaferrata (Roma)	Fiera nazionale di macchine agricole, commercio, artigianato e piccola industria	24 marzo 1° aprile
Gualdo Tadino (Perugia) . . .	HERBOFF	13 ottobre 15 ottobre
Gubbio (Perugia).	Mostra mercato del Tartufo e dei prodotti tipici del comprensorio	29 ottobre 4 novembre

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento
Marsciano (Perugia)	ORTOGARDEN	6 aprile 8 aprile
Marsciano (Perugia)	Mostra cinofila	6 maggio
Marsciano (Perugia)	EXPOTEMA	7 giugno 10 giugno
Milano	COME - Rassegna della Comunicazione e dell'Editoria d'Impresa	11 giugno 14 giugno
Modena	AMBIENTE LAVORO - Salone della sicurezza e prevenzione in ambiente di lavoro	22 novembre 24 novembre
Montefalco (Perugia)	Settimana Enologica	12 aprile 17 aprile
Napoli	Biennale del mare	30 settembre 7 ottobre
Norcia (Perugia)	Mostra mercato nazionale del tartufo nero e di prodotti tipici della Valnerina	23 febbraio 25 febbraio
Orvieto (Terni)	Mostra mercato nazionale «La maiolica umbra»	28 aprile 13 maggio
Orvieto (Terni)	Mostra mercato nazionale «Orafi a palazzo»	27 maggio 10 giugno
Orvieto (Terni)	Mostra mercato nazionale dell'Antiquariato	.8 settembre 23 settembre
Orvieto (Terni)	Mostra mercato Artigiani ad Orvieto	27 ottobre 11 novembre
Perugia	Il Gioiello e l'Oggetto Antico	22 settembre 7 ottobre
Perugia	Mostra-convegno di filatelia e numismatica	13 ottobre 14 ottobre
Riva del Garda (Trento)	Expo Riva Schuh	13 gennaio 18 gennaio
Riva del Garda (Trento)	Expo Riva Hotel	3 febbraio 8 febbraio
Riva del Garda (Trento)	Expo Riva Schuh	9 giugno 14 giungo
Roma	Roma Alta Moda - Settimana dell'Alta Moda	gennaio
Roma	Roma Expo Moda - Rem	26 gennaio 29 gennaio
Roma	Eurodrink & Food - Simif	1° febbraio 6 febbraio

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento
Roma	Mostra del camping e caravan	24 febbraio 4 marzo
Roma	Orocapital	2 marzo 5 marzo
Roma	Italia colleziona - Salone del collezionismo e degli hobbies - Convegno filatelico nazionale di Roma	9 marzo 11 marzo
Roma	Forum	15 marzo 19 marzo
Roma	Roma Ufficio	16 marzo 20 marzo
Roma	Casaidea	30 marzo 8 aprile
Roma	Spazio Verde - Rassegna attrezzature e architettura esterni	30 marzo 8 aprile
Roma	Villa Corsini e le Orchidee	19 aprile 22 aprile
Roma	Salone del Mare	21 aprile 29 aprile
Roma	Viaggi e Vacanze - Salone telematica per il turismo - Salone difesa per l'ambiente - Padiglione editoria turistica	21 aprile 25 aprile
Roma	L'Orto botanico in fiore	28 aprile 1° maggio
Roma	Mostra nazionale delle regioni d'Italia - Tevere Expo	30 giugno 22 luglio
Roma	Roma Alta Moda - Settimana dell'Alta Moda	luglio
Roma	Roma Expo Moda - Rem	6 luglio 9 luglio
Roma	Mostra nazionale delle regioni d'Italia - Tevere Expo	23 luglio 5 agosto
Roma	Orocapital	28 settembre 1° ottobre
Roma	Salone nazionale Antiquariato e Arte	29 settembre 14 ottobre
Roma	Enada - Esposizione nazionale apparecchi da divertimento automatici	11 ottobre 14 ottobre
Roma	Mo Bi - Mostra nazionale brevetti e innovazioni e tecnologie speciali per la protezione civile	13 ottobre 21 ottobre

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento
Roma	Roma estetica & moda capelli bijoux - Rem	20 ottobre 23 ottobre
Roma	Tavola nel Mondo - Mostra convegno mercato	31 ottobre 4 novembre
Roma	Settimana della vita collettiva	9 novembre 13 novembre
San Ferdinando di Puglia (Foggia)	Fiera del carciofo mediterraneo e prodotti ortofrutticoli	9 novembre 12 novembre
Sora (Frosinone)	Fiera campionaria di Sora	21 settembre 30 settembre
Spoleto (Perugia)	Rassegna antiquaria città di Spoleto	23 giugno 15 luglio
Spoleto (Perugia)	Mostra mercato dei prodotti tipici della montagna	6 dicembre 9 dicembre
Terlizzi (Bari)	LEVANTFLOR - Mostra nazionale del fiore	27 agosto 4 settembre
Terni	ECOFIUMI - Mostra impianti di produzione energia rinnovabili e risparmio energetico	19 ottobre 21 ottobre
Todi (Perugia)	Rassegna antiquaria d'Italia	1° aprile 22 aprile
Todi (Perugia)	Mostra mercato nazionale dell'Artigianato	1° luglio 22 luglio
Trento	Mostra mercato per l'agricoltura di montagna	16 marzo 18 marzo
Trento	Salone dell'alpinista, arrampicata, escursionismo, sci-alpinismo, avventura	1° giugno 3 giugno
Umbertide (Perugia)	Fiera dell'Agricoltura Ecologica	7 settembre 9 settembre
Valtopina (Perugia)	Mostra mercato del Tartufo e dei prodotti della Valle del Topino	17 novembre 18 novembre
Valtopina (Perugia)	Mostra mercato del Tartufo e dei prodotti della Valle del Topino	24 novembre 25 novembre
Vercelli	Sagra del Riso - Mostra delle attività economiche	13 settembre 23 settembre
Viterbo	Sabo Primavera - Salone della bomboniera	4 maggio 7 maggio

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento
Viterbo	Sabo autunno - Salone specializzato della bomboniera	26 ottobre 29 ottobre
Viterbo	Antiquaria - Mostra-mercato antiquariato di Viterbo	31 ottobre 18 novembre

MOSTRE - ESPOSIZIONI NAZIONALI

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento
Bastia Umbra (Perugia)	Esposizione felina	12 maggio 13 maggio
Foggia	Esposizione nazionale canina - Mostra dei prodotti per la cinofilia	21 ottobre
Gubbio (Perugia)	Mostra Gubbio	luglio ottobre
Orvieto (Terni)	Esposizione felina	24 marzo 25 marzo

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali e nazionali per il 1990 è modificato come segue:

INTERNAZIONALI SPECIALIZZATE

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento
Cernobbio (Como)	IDEACOMO	11 ottobre 14 ottobre
Milano	Salone internazionale dei servizi	ANNULLATA
Milano	FLUIDTRANS COMPOMAC - Biennale internazionale della tecnica delle trasmissioni, comandi, azionamenti e progettazione, componenti idraulici, pneumatici, meccanici, elettrici, elettronici ed attrezzature per la progettazione	4 aprile 8 aprile
Milano	CHIBIDUE - Salone internazionale degli articoli da regalo, della chincaglieria, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori	1 giugno 4 giugno
Milano	MILANOVENDEMODA/UOMO	9 luglio 12 luglio
Napoli	SAMUTIC - Salone internazionale mobili, macchine ufficio, telematica, informatica e comunicazione sociale	7 novembre 11 novembre
Rimini (Forlì)	SUN - Salone dell'arredamento e attrezzature per esterni	6 ottobre 8 ottobre
Rimini (Forlì)	TECNARGILLA - Salone internazionale delle tecniche e delle macchine per l'industria ceramica e del laterizio	ANNULLATA

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento
	NAZIONALI GENERALI	
Forlì	FIERA DI FORLÌ	19 maggio 27 maggio
	NAZIONALI SPECIALIZZATE	
Bologna	PROMAC	12 settembre 27 settembre
Bologna	PACKAGING	12 settembre 15 settembre
Bologna	FORMAZIONE DOMANI - Mostra convegno nazionale della formazione	19 novembre 21 novembre
Forlì	Mostra nazionale delle razze ovine e caprine iscritte al libro genealogico - Rassegna nazionale ovi-caprina - Mostra nazionale dei formaggi regionali	ANNULLATA
Forlì	Rassegna del mobile imbottito di Forlì	21 maggio 27 maggio
Forlì	SAVIA - Salone dell'aviazione	12 luglio 15 luglio
Forlì	Giornate della zootecnia e delle carni	5 ottobre 7 ottobre
Genova	EXPOSER LIGURIA - Salone dell'informatica, delle telecomunicazioni e dei servizi per le aziende e le professioni	ANNULLATA
Genova	ACCIAIO - Tecnologie avanzate trattamenti protettivi ed estetici - Seminario esposizione	7 maggio 11 maggio
Genova	ARREDOCONTRACT - Arredamenti per alberghi, comunità, enti e locali pubblici	18 novembre 22 novembre
Marsala (Trapani)	ITALIA VINI	25 novembre 28 novembre
Milano	EXPODENTAL/EXPOTECNODENTAL	10 ottobre 13 ottobre
Milano	LA MIA CASA	28 ottobre 4 novembre
Parma	AGRICOLTURA 2000	ANNULLATA
Parma	MERCANTEINFIERA - Mostra mercato del modernariato	29 settembre 7 ottobre
Saluzzo (Cuneo)	Mostra nazionale di antiquariato	12 maggio 27 maggio
Saluzzo (Cuneo)	Mostra nazionale dell'artigianato artistico e dell'antiquariato nell'arredamento	15 settembre 7 ottobre
Torino	Mostra nazionale di antiquariato di Torino	ANNULLATA

91A1914

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 1991.

Deroga ai divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, recanti rispettivamente misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait e provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990. n. 271, recante misure cautelari a tutela dei beni e degli interessi economici dello Stato del Kuwait, ed in particolare il disposto dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nel Golfo Persico, ed in particolare il disposto dell'art. 1:

Visto il regolamento CEE n. 542/91 del 4 marzo 1991 che ha abrogato i regolamenti CEE n. 2340/90 e n. 3155/90, per quanto riguarda il Kuwait;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1990 recante deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 agosto 1990, n. 216;

Viste anche le istanze presentate dai soggetti interessati tendenti ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 271/1990 e dell'art. 1 della citata legge n. 298/1990;

Su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, che hanno espresso il loro parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. I divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990 n. 271, e 23 agosto 1990, n. 247, convertito con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, ai rapporti con i sottoindicati soggetti, ivi comprese le filiali dislocate in Paesi terzi dall'Iraq:

The Inter Arab Investment Guarantee Corporation (Il Cairo);
International Bank of Asia (Hong Kong);
Nigeria Arab Bank (Lagos).

2. I divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 23 agosto 1990, n. 247, convertito con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, non si applicano, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, ai rapporti con le società controllate, collegate o partecipate dalla Kuwait Petroleum Corporation.

3. A modifica di quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 1990 la società Kuwait Petroleum Italia S.p.a. e le sue controllate, collegate o partecipate sono autorizzate, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, a svolgere tutte le operazioni e le attività rientranti nel proprio oggetto sociale ivi compresi gli atti di straordinaria amministrazione.

4. In deroga ai divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216 convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271. e 23 agosto 1990 n. 247, convertito, con modificazioni dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, l'Interbanca S.p.a. è autorizzata a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, a compiere tutte le operazioni relative alla concessione di un finanziamento di L. 7.019.000.000 alla società «Aerhotel» S.p.a. di Roma.

5. In deroga ai divieti di cui all'art. 1 dei decreti-legge 4 agosto 1990, n. 216, convertito dalla legge 3 ottobre 1990, n. 271, e 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, la società De Poli S.p.a. è autorizzata, a decorrere dal 6 marzo 1991 data di presentazione della domanda, a compiere tutte le operazioni finanziarie relative alla fornitura di due imbarcazioni anti-incendio al Governo del Kuwait.

6. Resta comunque fermo il divieto di porre in essere operazioni che comportino il trasferimento di fondi o di altre attività in favore di soggetti in Iraq, nonché ogni altro divieto previsto nell'art. 1 della richiamata legge n. 298/1990, limitatamente ai rapporti con l'Iraq.

7. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro degli affari esteri
DE MICHELIS

91A2030

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 21 gennaio 1991.

Correlazione delle misure dell'indennità di servizio penitenziario ai profili professionali individuati per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436;

Ritenuto di dover correlare le misure dell'indennità di servizio penitenziario ai profili professionali individuati per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria;

Ritenuto che la suddetta correlazione deve avvenire attraverso la sostituzione dei livelli retributivi alle precedenti qualifiche raggruppando queste ultime con riferimento al trattamento economico più favorevole;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore;

Decreta:

Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono correlate ai profili professionali individuati per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria secondo la tabella allegata al presente decreto, che sostituisce la tabella *B* prevista dall'art. 4, comma secondo, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 gennaio 1991

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1991
Registro n. 21 Giustizia, foglio n. 3

TABELLA

INDENNITÀ DI SERVIZIO PENITENZIARIO PER IL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.

Dirigente superiore	896.000
Primo dirigente	696.000
Qualifiche direttive ad esaurimento e profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali IX, VIII e VII e corrispondenti livelli retributivi in caso di preposizione alla direzione di istituti e servizi penitenziari	696.000
Qualifiche direttive ad esaurimento e profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali IX, VIII e VII e corrispondenti livelli retributivi senza preposizione alla direzione di istituti e servizi penitenziari	660.000
Profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali VI e V e corrispondenti livelli retributivi	375.000
Profili professionali ascritti alla qualifica funzionale IV e corrispondenti livelli retributivi	355.000
Profili professionali ascritti alle qualifiche funzionali III e II e corrispondenti livelli retributivi	345.000

Nota. — Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del dieci per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato - - anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto - - sia nella carriera dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena sia nel Corpo degli agenti di custodia, e del venti per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

91A2002

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 8 aprile 1991.

Dichiarazione d'urgenza ed indifferibilità, anche ai fini della pubblica utilità, dei lavori e delle opere necessarie per la realizzazione della strada di accesso alla stazione ripetitrice nel comune di Stella Cilento, località Monte Stella.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1979, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sulla esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed inerenti norme regolamentari;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Considerato che per l'accesso alla stazione ripetitrice nel comune di Stella Cilento, località Monte Stella (Salerno) - tratta Nola-Palermo, si è manifestata la necessità di disporre di un'area di ml 46 circa distinta al catasto del comune di Omignano al foglio 8, particella 13, presumibilmente di proprietà della ditta Campitiello Giovanni, Campitiello Vincenzo e Vitale Vincenzo;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla sezione II del Consiglio superiore tecnico P.T.A. nell'adunanza n. 182 del 26 maggio 1989 e del consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1772 del 6 giugno 1989;

Visto il progetto relativo alla tratta di cui trattasi approvato con decreto ministeriale datato 15 giugno 1989;

Ritenuta la necessità, in rapporto alle inderogabili esigenze dei servizi di telecomunicazioni, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità della realizzazione dell'opera

programmata, anche ai fini della pubblica utilità onde superare con l'esperimento della procedura di espropriazione difficoltà di vario ordine con la ditta proprietaria dell'area interessata;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere necessarie per la realizzazione della strada di accesso alla stazione ripetitrice nel comune di Stella Cilento, località Monte Stella (Salerno), interessanti l'area di ml 46 circa distinta al catasto del comune di Omignano al foglio 8, particella 13, di proprietà presumibilmente della ditta Campitiello Giovanni, Campitiello Vincenzo e Vitale Vincenzo.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazione d'urgenza, espropriazione per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alla proprietà interessata che si rendessero comunque necessarie.

I lavori e le procedure di cui sopra dovranno concludersi entro il 31 marzo 1996.

Roma, 8 aprile 1991

Il Ministro: MAMMÌ

91A2003

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 marzo 1991.

Autorizzazione alla divisione chirurgica toraco-polmonare dell'Università degli studi di Torino al trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Torino in data 17 aprile 1989 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico presso la divisione chirurgica toraco-polmonare dell'Università degli studi di Torino;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 19 ottobre 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 10 dicembre 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

La divisione chirurgica toraco-polmonare dell'Università degli studi di Torino è autorizzata al trapianto terapeutico di polmone da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite presso il reparto operatorio sito al 2° piano della palazzina della chirurgia universitaria di lato via Genova.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Paletto prof. Angelo Emilio, professore di prima fascia di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Torino;

Maggi prof. Giuliano, professore di prima fascia di chirurgia toracica dell'Università degli studi di Torino;

Masenti prof. Ettore, professore di prima fascia di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Torino;

Borasio dott. Piero, primario di chirurgia toracica - ospedale S. Luigi, dell'Università degli studi di Torino;

Ardissone dott. Francesco, aiuto ospedaliero dell'Università degli studi di Torino;

Casadio dott.ssa Caterina, aiuto ospedaliero dell'Università degli studi di Torino;

Mancuso dott. Maurizio, assistente ospedaliero dell'Università degli studi di Torino;

Mossetti dott. Claudio, assistente ospedaliero dell'Università degli studi di Torino;

Oliaro dott. Alberto, aiuto ospedaliero dell'Università degli studi di Torino;

Pischedda dott. Franco, assistente ospedaliero dell'Università degli studi di Torino.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di polmone.

Art. 6.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Torino è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A1963

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 24 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le modifiche allo statuto del Politecnico di Milano di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1990;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di ingegneria del 30 maggio 1990 e 16 luglio 1990;

Viste le deliberazioni del senato accademico del 17 luglio 1990;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 18 luglio 1990;

Visti i disposti dell'art. 13 della legge n. 245 del 7 agosto 1990;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale il 18 gennaio 1991;

Decreta:

a) l'art. 17 di cui al testo della *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1990 viene soppresso e sostituito dall'art. 17 allegato;

b) l'art. 23 allegato viene inserito dopo l'art. 22 di cui al testo della *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1990 con rinumerazione dei successivi articoli;

c) l'art. 26 allegato viene inserito dopo l'art. 25 del testo modificato come indicato in *b)* con rinumerazione dei successivi articoli.

PARTE II

ORDINAMENTO DIDATTICO

Titolo II - FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Art. 17 *(Durata degli studi e corsi di laurea).* — 1. La facoltà di ingegneria è articolata in cinque anni e conferisce le seguenti lauree:

nel settore civile:

in ingegneria civile;
in ingegneria edile;

nel settore industriale:

in ingegneria aeronautica;
in ingegneria chimica;
in ingegneria dei materiali;
in ingegneria elettrica;
in ingegneria meccanica;
in ingegneria nucleare;

nel settore dell'informazione:

in ingegneria delle telecomunicazioni;
in ingegneria elettronica;
in ingegneria informatica;

intersettoriale:

in ingegneria per l'ambiente e il territorio;
in ingegneria gestionale.

2. I titoli di ammissione ai corsi di laurea in ingegneria sono stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 23 *(Annualità del corso di laurea in ingegneria edile)* — 1. Per il conseguimento della laurea in ingegneria edile, fra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 20, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4	4 annualità	A011	- Algebra e logica matematica
		A012	- Geometria
		A021	- Analisi matematica
		A022	- Calcolo delle probabilità
		A030	- Fisica matematica
		A041	- Analisi numerica e matematica applicata
		P041	- Statistica
5-6	2 annualità	B011	- Fisica generale
7	1 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
8	1 annualità	C060	- Chimica
9	1 annualità	H150	- Estimo
		I270	- Ingegneria economico-gestionale
10	1 annualità	H110	- Disegno
11	1 annualità	H011	- Idraulica
12	1 annualità	H071	- Scienza delle costruzioni
13	1 annualità	H081	- Architettura tecnica
14-15	2 annualità	I042	- Macchine e sistemi energetici
		I050	- Fisica tecnica
		I070	- Meccanica applicata alle macchine
		I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche
		I180	- Macchine ed azionamenti elettrici
16	1 annualità	I140	- Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
17	1 annualità	H060	- Geotecnica
18	1 annualità	H072	- Tecnica delle costruzioni
19-20	2 annualità	H082	- Progettazione edilizia
		H100	- Composizione architettonica

21	1 annualità	H120	- Storia dell'architettura
22	1 annualità	H120	- Storia dell'architettura
		L281	- Storia dell'arte
23	1 annualità	H142	- Progettazione urbanistica
		H143	- Tecnica urbanistica
24	1 annualità	H081	- Architettura tecnica
		H083	- Produzione edilizia

Art. 26 (*Annualità del corso di laurea in ingegneria dei materiali*). — Per il conseguimento della laurea in ingegneria dei materiali, tra le annualità previste nel rispetto del precedente art. 20, devono essere obbligatoriamente comprese le seguenti, indicate per raggruppamento disciplinare o per insieme di raggruppamenti disciplinari:

1-4	4 annualità	A011	- Algebra e logica matematica
		A012	- Geometria
		A021	- Analisi matematica
		A022	- Calcolo delle probabilità
		A030	- Fisica matematica
		A041	- Analisi numerica e matematica applicata
		P041	- Statistica
5	1 annualità	B011	- Fisica generale
6	1 annualità	B011	- Fisica generale
		B030	- Struttura della materia
7	1 annualità	I250	- Sistemi di elaborazione delle informazioni
8	1 annualità	C060	- Chimica
9	1 annualità	H150	- Estimo
		I270	- Ingegneria economico-gestionale
		P012	- Economia politica
10	1 annualità	H071	- Scienza delle costruzioni
		H072	- Tecnica delle costruzioni
11	1 annualità	I070	- Meccanica applicata alle macchine
		I090	- Disegno industriale
12	1 annualità	I050	- Fisica tecnica
		I152	- Principi di ingegneria chimica
13	1 annualità	I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche
		I180	- Macchine ed azionamenti elettrici
14	1 annualità	I041	- Propulsione aerospaziale
		I042	- Macchine e sistemi energetici
15	1 annualità	I100	- Tecnologie e sistemi di lavorazione
		I140	- Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
16	1 annualità	I210	- Elettronica
		I240	- Automatica
17	1 annualità	B030	- Struttura della materia
		I151	- Chimica fisica applicata
18	1 annualità	I130	- Metallurgia
19	1 annualità	I100	- Tecnologie e sistemi di lavorazione
		I140	- Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
20	1 annualità	I060	- Misure meccaniche e termiche
		I080	- Progettazione meccanica e costruzione di macchine
21	1 annualità	I170	- Elettrotecnica e tecnologie elettriche
		I200	- Misure elettriche ed elettroniche
22	1 annualità	I110	- Impianti industriali meccanici
		I130	- Metallurgia
		I153	- Impianti chimici

Milano, 24 gennaio 1991

Il rettore: MASSA

91A1984

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore, nei rapporti tra Italia e Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, della convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957.

A seguito del deposito da parte del Regno Unito, in data 13 febbraio 1991, dello strumento di ratifica della convenzione sopracitata, la stessa entrerà in vigore tra il Regno Unito e gli Stati parti, fra cui l'Italia, il 14 maggio 1991. Da detta data cesserà di avere effetto nei rapporti tra i due Paesi il trattato bilaterale di estradizione del 5 febbraio 1873, così come emendato nel 1873 e nel 1948. All'inizio la convenzione europea, come da comunicazione inviata dall'ambasciata del Regno Unito in Roma, opererà solo tra i rispettivi territori metropolitani, comprese l'isola di Man e le isole della Manica. Fino a che la convenzione multilaterale non sarà estesa, così come previsto dall'art. 27 ai territori dipendenti, o se i territori dipendenti non desiderassero detta estensione, continueranno ad essere applicate le disposizioni del trattato bilaterale del 5 febbraio 1873.

91A1964

Determinazione della circoscrizione territoriale del vice consolato di prima categoria in Sfax (Tunisia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di prima categoria in Sfax (Tunisia) è determinata come segue: i governatorati di Sfax, Gabes, Gafsa, Medenine e Sidi Bouzid.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 12 aprile 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A1965

MINISTERO DEL TESORO

N. 80

Corso dei cambi del 24 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1281.400	1281,400	1281.300	1281,400	1281.400	1281.400	1281,140	1281.400	1281,400	1281,400
E.C.U.	1522.500	1522.500	1523.500	1522.500	1522.500	1522.500	1522,950	1522,500	1522,500	1522,500
Marco tedesco	738,900	738,900	738.300	738.900	738,900	738.900	738,900	738,900	738,900	738,900
Franco francese:	218.930	218,930	219.150	218.930	218.930	218,930	218,950	218,930	218.930	218,430
Lira sterlina	2192,650	2192,650	2195 —	2192.650	2192.650	2192.650	2192.500	2192,650	2192,650	2192.650
Fiorino olandese	656,010	656,010	656 —	656.010	656.010	656.010	655,930	656.010	656.010	656 —
Franco belga	35.925	35,925	35,930	35.925	35.925	35.925	35,929	35.925	35,925	35,920
Peseta spagnola	11.992	11,992	11.960	11.992	11.992	1.992	11,994	11,992	11,992	11,990
Corona danese	193.470	193,470	193,250	193.470	193,470	193.470	193,440	193,470	193,470	193,470
Lira irlandese	1977,500	1977,500	1977 —	1977,500	1977,500	1977.500	1977,500	1977,500	1977,500	—
Dracma greca	6.820	6.820	6.830	6.820	6.820	6,820	6,822	6.820	6,820	—
Escudo portoghese	8,561	8.561	8.650	8,561	8.561	8,561	8,572	8,561	8,561	8,560
Dollaro canadese	1110.600	1110.600	1110 —	1110,600	1110.600	1110.600	1110,750	1110,600	1110,600	1110.600
Yen giapponese	9.327	9.327	9,360	9.327	9,327	9.327	9.330	9,327	9,327	9.320
Franco svizzero	881,300	881.300	881.500	881.300	881.300	881,300	881.800	881.300	881.300	881.300
Scellino austriaco	104.990	104.990	105,200	104.990	104,990	104.990	104.989	104.990	104,990	104.400
Corona norvegese	190.190	190,190	190,500	190.190	190,190	190.190	190.160	190.190	190,190	190.200
Corona svedese	206,970	206,970	206,500	206,970	206,970	206.970	207 —	206.970	206,970	206.960
Marco finlandese	316.350	316.350	216.500	316.350	316.350	316.350	316.750	316.350	316.350	—
Dollaro australiano	993,250	993.250	993.500	993.250	993.250	993.250	993.250	993.250	993,250	993,250

Media dei titoli del 24 aprile 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68.625
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,475
» » » 22- 6-1987/91	98.075
» » » 18- 3-1987/94	84.275
» » » 21- 4-1987/94	84.150
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	96.625
Certificati di crédito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100.350
» » » 10% 18- 4-1987/92	101.100
» » » 9.50% 19- 5-1987/92	100.800
» » » 8.75% 18- 6-1987/93	96.300
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	94.400
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » TR 2.5% 1983/93	96.850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	100 —
» » » » 1- 6-1984/91	100 —
» » » » 1- 7-1984/91	100,050
» » » » 1- 8-1984/91	100,375
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,750
» » » » 1-11-1984/91	100,650
» » » » 1-12-1984/91	100.400
» » » » 1- 1-1985/92	100,350
» » » » 1- 2-1985/92	100,300
» » » » 18- 4-1986/92	101,050
» » » » 19- 5-1986/92	101,325
» » » » 20- 7-1987/92	100,175
» » » » 19- 8-1987/92	100,100
» » » » 1-11-1987/92	100,250
» » » » 1-12-1987/92	100,175
» » » » 1- 1-1988/93	99,825

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del	Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	99.825
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100.450
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100.500
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,275
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99.525
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100.125
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99.150
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100.075
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99 —
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100.150
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98.725
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,425
»	»	»	»	20-10-1986/93	98.900
»	»	»	»	1-11-1988/93	100.450
»	»	»	»	18-11-1986/93	99.250
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,425
»	»	»	»	1- 1-1989/94	98.800
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99.925
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100 —
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100 —
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100.300
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99.850
»	»	»	»	1-10-1987/94	99.175
»	»	»	»	1-11-1988/94	99.850
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99.225
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100.150
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99.400
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99.600
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99.350
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,65
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,625
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,625
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99 —
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,375
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,300
»	»	»	»	1-10-1985/95	98.975
»	»	»	»	1-11-1985/95	98.725
»	»	»	»	1-12-1985/95	98.675
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,850
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,200
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,500
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,875
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,950
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,45
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,05
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,425
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,300
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,550
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,800
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,700
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,075
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,100
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,425
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,675
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,650
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,175
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,675
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,650
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98 —

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,525
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,600
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	98,525
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	98,450
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,175
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	98,575
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	100 —
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,175
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,050
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100 —
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100 —
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100,002
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,175
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	98,800
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100,075
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100 —
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,100
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,175
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,275
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,150
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100 —
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,050
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,775
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,600
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,725
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,625
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,625
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	99,550
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,600
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,575
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,475
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,375
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,325
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,425
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,325

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,600
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	98,900
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	98,475
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	99,175
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,300
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,850
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100,125
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,800
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,900
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,750
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,850
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,750
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,900
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	99 —
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,250
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,850
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,400
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	101,650
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,725
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	98,900
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99 —
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,550
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	107 —
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,100
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,500
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M24041

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto di Soave».

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto di Soave» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 ottobre 1968) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 14 marzo 1975) e 6 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 agosto 1976), propone la modifica del disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della D.O.C. «Soave»

Art. 1. — La denominazione di origine controllata «Soave» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2. — I vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve dei vitigni Pinot bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) fino ad un massimo del 30%.

È tuttavia consentita, nell'ambito del 30% predetto, la presenza nei vigneti, messi a dimora anteriormente alla data di approvazione del presente disciplinare, di altre varietà del vitigno Trebbiano raccomandate o autorizzate in provincia di Verona fino ad un massimo del 10% del totale.

Art. 3. — La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Soave» — in cui rientra il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1931 — comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Soave, Monteforte, S. Martino, Mezzane, Roncà, Montecchia, S. Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano, Colognola, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata:

a sud, ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di S. Martino B. A. e segue la statale n. 11 fino alla località S. Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui segue l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla statale n. 11 seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con la statale n. 11 sino al ponte sul fiume Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino ad intersecare l'autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona in comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza.

La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Ronca e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghini, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Socjo per proseguire sino al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soralghe; segue la strada che da Sornighe, correndo sotto le pendici di M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada provinciale da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 328 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di monte Bastia. Ridiscende per detto confine sino ad incontrare la strada provinciale Cazzano-Soave, attraversa la stessa e prosegue sulla strada comunale per Cereolo di Sopra (quota 72), raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di Sopra e, poi, la strada per la Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di Sotto sino a raggiungerlo.

Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombino e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135). Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge la quota 181 sul confine tra Illasi e Colognola. Da quota 181 segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di Sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di Sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di Sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di Sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando di poco a sud di S. Rocco, Ca Brusa e prosegue poi verso sud per la strada che passando per l'Arcandole raggiunge S. Martino Buonalbergo da dove è iniziata la delimitazione.

La zona di produzione e di vinificazione delle uve atte produrre i vini a denominazione di origine controllata «Soave», designabili con la menzione «classico» di cui al successivo art. 5, è quella riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1931) ed è così delimitata:

da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di S. Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del M. Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi prosegue lungo le pendici del M. Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il T. Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il T. Alpone, segue le pendici del colle S. Antonio, quelle del M. Frosca e del M. Riondo, spingendosi prima a nord e poi a est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara. Indi, seguendo sempre il bordo del sistema collinare, si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Borgnoligoe per Casarsa, seguendo le pendici del M. Core, giunge a

comprendere la borgata di Casotti, dove, poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col T. Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del M. Grande fino ad incontrare il confine del territorio di Soave. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla e Bramaludame, nonché l'abitato di Costalunga.

A questo punto risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col T. Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, straccandosi dal detto confine un pò prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del M. Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal M. Compacci, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguané, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina in curva verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carnera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco a quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pie' del M. Foscarino e del M. Cérecne e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della borgata Bassano, raggiunge il T. Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo S. Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti d'impianto le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/85, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediatamente comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il vino «Soave» ed al 40% per il vino «Recioto di Soave».

Qualora la resa uva-vino del «Soave» superi le percentuali sopra indicate l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C. «Soave» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio della provincia di Verona e nei comuni di Gambellara e Montebello della provincia di Vicenza.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della D.O.C. «Soave» un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo di 9,5.

Le uve destinate alla vinificazione della tipologia «superiore» del vino «Soave» debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo di 10,5.

Le uve dei vini di cui sopra, destinate alla produzione dei tipi spumante, potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo inferiore di 0,5 a quelli sopra specificati purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri.

La vinificazione del «Recioto di Soave» avviene dopo che le uve, aventi le medesime caratteristiche richieste per il tipo designato «superiore», siano state sottoposte a leggero appassimento fino ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo di 13.

Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione di vino «Recioto di Soave» nonché la vinificazione delle stesse devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La tipologia «superiore» non può essere immessa al consumo in data anteriore al primo marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6. Il vino «Soave» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;
odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino «Recioto di Soave» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato chiaro;
odore: vinoso intenso e di fruttato;
sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14 di cui almeno 11,5 in alcool svolto;
titolo alcolometrico volumico totale massimo: 17,50%;
acidità totale mimina: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Il vino spumante «Soave» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo, brillante;
odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;
sapore: di medio corpo armonico leggermente amarognolo nei tipi extra-brut o brut o extra dry o dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco: 15 per mille.

Il vino spumante «Recioto di Soave» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato chiaro, brillante;
odore: vinoso intenso fruttato;
sapore: amabile o dolce, vellutato armonico, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno 11,5% svolto;
titolo alcolometrico volumico totale massimo: 17,5%;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto: 18 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire ai fini dell'impiego della specificazione «classico», che le uve prodotte nel territorio di produzione

di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantine situate al di fuori, ma nelle immediate vicinanze del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino «Soave» a condizione che:

dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e come tali al servizio delle stesse;

in dette cantine le aziende interessate vinifichino soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Le uve appassite e non o i mosti idonei alla produzione delle diverse tipologie di vino a denominazione di origine controllata «Soave», nonché i relativi vini, possono essere utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, per produrre vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitaria e nazionale.

Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.

La menzione «superiore» è riservata alla tipologia tranquilla dei vini «Soave» che è immessa al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5.

La tipologia «Recioto di Soave» può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni e requisiti previste dal presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione della tipologia «Recioto di Soave» per la produzione del vino liquoroso e le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.

Tuttavia tenuto conto della precedente regolamentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, è consentito, relativamente alle operazioni di elaborazione del vino liquoroso, a coloro che abbiano operato in conformità di essa nella regione Lombardia, di continuare ad operare in tal senso previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 7. — Alla denominazione di origine controllata «Soave» è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «riserva», «extra», «fine», «scelto» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

È ammesso inoltre l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

I vini «Soave Superiore», «Recioto» o «Recioto di Soave», compresi quelli che utilizzano la specificazione «classico», sono immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono ai loro caratteri di pregio. Per detti contenitori è vietato l'impiego di chiusure tipo: tappo a corona, a vite, a strappo e similari.

Per i succitati vini è obbligatorio riportare inoltre, sia in etichetta che della documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione delle annate di produzione delle uve.

91A1975

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione Setti Carraro Dalla Chiesa, in Milano, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 15 aprile 1991, la Fondazione Setti Carraro Dalla Chiesa, con sede in Milano, via Nerino n. 5, è stata riconosciuta giuridicamente ed è stato approvato il relativo statuto composto di 17 articoli, munito dell'apposito visto.

Con lo stesso decreto la Fondazione è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dall'Associazione Setti Carraro Dalla Chiesa per la lotta contro le malattie croniche dell'infanzia, con sede in Milano e consistente in L. 40.000.000 in titoli di Stato.

91A2006

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti del Ministro della sanità datati 27 aprile 1991, sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali con la decorrenza di seguito specificata:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° MAGGIO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Loricin - Sigma Tau			
8 compresse mg 750	SB40	37.105	026756104
Pipracin - Irbi			
iniett 1 flac g 1 + f solv 2 ml	RMB40	8.800	026421014
iniett 1 flac g 2 + f solv 4 ml	RMB40	14.050	026421026
Sandimmun - Sandoz Wander Pharma S.A.			
50 capsule soft mg 25	SB40	19.380	025306034
50 capsule soft mg 50	SB40	188.350	025306046
30 capsule soft mg 100	SB40	224.750	025306059

91A2005

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 1630 1° sett. del 25 gennaio 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare:

1) L. 4.760.000 dalla Cassa di risparmio di Modena a favore dell'istituto di clinica odontoiatrica, quale contributo per la stampa degli atti relativi al 33° congresso del G.I.R.S.O. tenutosi a Modena dal 25 al 28 aprile 1990;

2) L. 4.000.000 dalla Banca popolare dell'Emilia, con sede in Modena e L. 4.000.000 dal Banco di S. Geminiano e S. Prospero di Modena a favore del dipartimento di economia aziendale: quali contributi per gli atti del convegno su «Fusioni ed acquisizioni dell'aziende di credito»;

3) L. 6.000.000 a favore del dipartimento di economia aziendale, quale contributo per il convegno su «Accordi ed acquisizioni nelle strategie competitive dell'industria tessile - abbigliamento, così ripartite:

L. 2.000.000 da parte del centro informazione tessile dell'Emilia-Romagna, con sede in Carpi (CITER);

L. 2.000.000 da parte del sig. Umberto Severi di Carpi;

L. 1.000.000 da parte del comune di Carpi;

L. 1.000.000 da parte della Cassa di risparmio di Carpi;

4) L. 500.000 dalla Cassa di risparmio di Modena a favore del dipartimento di scienze farmaceutiche a sostegno del 3° corso di aggiornamento per farmacisti;

5) un gascromatografo, dal prof. Ugo Maria Pagnoni, del valore di circa L. 4.000.000 a favore del centro interdipartimentale grandi strumenti.

Con decreto del prefetto di Modena n. 184/1° sett. del 21 febbraio 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, la donazione della somma di L. 3.000.000 a favore del dipartimento di economia aziendale, per l'organizzazione del convegno sul tema «Accordi e acquisizioni nelle strategie competitive dell'industria tessile abbigliamento» previsto per il 13 dicembre 1990 e che detta somma verrà, però, liquidata sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo dell'iniziativa.

Con decreto del prefetto di Modena n. 182/1° sett. del 20 febbraio 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte dell'associazione «Fondo dott. Mario Gasparini Casari per la promozione e la ricerca gerontologica» nella persona del presidente prof. Gianfranco Salvioli per il finanziamento del «Centro di valutazione e ricerca gerontologica» che sarà attivato presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica - cattedra di gerontologia e geriatria, le seguenti donazioni:

a) per la costituzione L. 30.000.000 di cui L. 10.000.000 in contanti e strumentazioni varie per un valore presunto pari a L. 20.000.000 (un personal computer modello U24 Olivetti con stampante D.M. 290, un personal computer modello Epson A.X. 2 con stampante H.P. e due personal computer Olivetti H 19 senza stampanti);

b) per il funzionamento del primo anno la somma di L. 20.000.000;

c) l'associazione suddetta si impegna, inoltre, ad erogare la somma di L. 20.000.000 per il secondo anno di attività del centro.

Con decreto del prefetto di Modena n. 183/1° sett. del 4 marzo 1991 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

a) L. 1.000.000 dall'API - Associazione piccole e medie industrie di Modena a favore del dipartimento di economia aziendale quale contributo per l'organizzazione del convegno «Accordi e acquisizioni nelle strategie competitive dell'industria tessile abbigliamento del 13 dicembre 1990»;

b) L. 500.000 da familiari della sig.ra Frigieri Francesca a favore dell'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, quale contributo per il gruppo di ricerca del prof. Giorgio Velluti, da utilizzare per le indagini della moderna metodica del lavaggio alveolare nell'ambito delle neoplasie polmonari della tubercolosi, della sarcoidosi e delle interstiziopatie;

c) L. 500.000 dal Banco di S. Geminiano e S. Prospero di Modena a favore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, quale contributo per l'organizzazione del corso «Aggiornamenti in chirurgia 1990-91».

91A1971

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 10456/91/2° sett. del 12 marzo 1991 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca popolare di Milano la donazione della somma di L. 15.000.000 quale contributo per la realizzazione di un calco della statua di Papa Bonifacio IX fondatore dell'Università degli studi di Ferrara.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 20285/90,2° sett. del 12 dicembre 1990 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del comitato organizzatore del XXVI Congresso nazionale della società italiana di neurologia delle sottoindicate attrezzature del valore di L. 106.984.000 a favore della clinica neurologica della predetta Università da impiegare nella ricerca neuroscientifica con riferimento al settore della neurochimica:

1) Rate-infelometro «Array Protein System» Beckman L. 58.000.000;

2) centrifuga refrigerata ALC 4233R L. 14.000.000;

3) strumentazione per isoelettrofocusing Resolie Omega con sistema di raffreddamento Peltier, alimentatore E 521, transilluminatore, agitatore magnetico con piastra riscaldante e due pipette regolabili Gilson L. 15.834.000;

4) arredamento per laboratorio di neurochimica comprensivo di due banchi a parete, due box torretta, due sgabelli, un armadio e un classificatore schedario L. 5.160.000;

5) bilancia tecnica di precisione Mettler L. 4.580.000;

6) bidistillatore Still 3/B L. 1.700.000;

7) lavavetreria White Westinghouse EB 9412 L. 800.000;

8) freezer Bosch GSD2632II L. 930.000;

9) frigorifero Bosch KSR5221I L. 810.000;

10) stufa a convenzione naturale d'aria L. 1.705.000;

11) cappa chimica con supporto in metallo L. 3.465.000.

91A1974

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 18 del 15 gennaio 1991 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Hewlett Packard italiana S.p.a. la donazione di un disco mod. HP7959B e di un espansione di memoria mod. 98267B del valore complessivo di L. 30.943.000 circa, da destinare al dipartimento di scienze dell'informazione.

91A1972

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100003/1.27.5 del 12 dicembre 1990 l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Bayer Italia S.p.a.» la donazione di un trasduttore 2UHZ per doppler continuo per ecocardiografo, per un valore complessivo di L. 9.000.000 da destinare alla prima clinica medica - seconda facoltà di medicina e chirurgia.

91A1973

Autorizzazione all'Università di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino 28 aprile 1989, l'Università degli studi di Torino è stata autorizzata ad accettare la donazione di un immobile sito in Torino disposta in suo favore dalla sig.ra Anna Saracco allo scopo di istituire un premio di studi con il reddito ricavato dall'immobile.

91A1970

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Avv. Pasquale Ruggeri»

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1991, registro n. 4 Università, foglio n. 366, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è approvato lo statuto della fondazione «Avv. Pasquale Ruggeri» presso la corte d'appello di Messina.

91A1969

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area socio-assistenziale agli anziani, agli infermi, all'infanzia ed ai portatori di handicap nella provincia di Reggio Emilia.

Con decreto ministeriale 12 aprile 1991 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative operanti, nella provincia di Reggio Emilia, nell'area socio-assistenziale agli anziani, agli infermi, all'infanzia ed ai portatori di handicap sono stabiliti rispettivamente in L. 32.300 giornaliere ed in ventisei giornate lavorative mensili.

91A1967

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 25 marzo 1991 è disposta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 20 febbraio 1991 unicamente nei confronti di quei lavoratori, dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana tubi ferrotubi gruppo Fit ferrotubi, in amministrazione straordinaria, sede di Milano, i quali hanno maturato e matureranno il diritto al trattamento di pensionamento anticipato, di cui al richiamato art. 5, comma 8, seconda parte, del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, entro il 31 dicembre 1991.

Il presente provvedimento ha operatività individuale fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per beneficiare del predetto trattamento di pensionamento anticipato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei dipendenti dalla Pia unione laicale femminile «L'Azione», con sede in Vittorio Veneto (Treviso), che versano nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 7 giugno 1989 al 3 dicembre 1989.

91A1988

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Agnano 1991

(Manifestazione del 21 aprile 1991)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Napoli il 21 aprile 1991 e dell'esito della corsa ippica finale del «Gran premio lotteria di Agnano»:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie AC n. 78980:
lire 2 miliardi abbinato al cavallo «Peace Corps»;

2) Biglietto serie U n. 53447:
lire 1 miliardo abbinato al cavallo «Yourworstnightmare»;

3) Biglietto serie D n. 15224:
lire 500 milioni abbinato al cavallo «Ultra Ducal».

4) *Premi di lire 100 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:*

1) Bigl. serie	D	n. 02693	4) Bigl. serie	AG	n. 38332
2) » »	Q	» 29847	5) » »	AF	» 31236
3) » »	AB	» 74705	6) » »	AO	» 36343

B) *Premi di seconda categoria* di lire 50 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	O	n. 48973	7) Bigl. serie	U	n. 93446
2) » »	R	» 83166	8) » »	AA	» 58136
3) » »	S	» 28552	9) » »	AC	» 44661
4) » »	S	» 95096	10) » »	AG	» 38996
5) » »	T	» 29633	11) » »	AG	» 58507
6) » »	U	» 70239			

C) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie AC n. 78980 L. 3.000.000;
2) Biglietto serie U n. 53447 L. 2.000.000;
3) Biglietto serie D n. 15224 L. 1.000.000.

Ai rivenditori degli ulteriori sei premi di prima categoria L. 700.000 ciascuno.

Ai rivenditori degli undici biglietti di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

91A1987

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Nomina del vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1991 registro n. 15 Partecipazioni statali, foglio n. 188, sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali, il prof. Riccardo Gallo è stato nominato, per la durata di un triennio, vice presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI.

91A1997

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale «S. Benedetto»

Con provvedimento n. 979 del 15 febbraio 1991 la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare la S.p.a. Acqua minerale «S. Benedetto», con sede legale e stabilimento di produzione, in viale Kennedy n. 6, comune di Scorzè (Venezia), codice fiscale 00593710247, a miscelare in proporzioni costanti 1:1:2, l'acqua minerale naturale denominata «S. Benedetto», emunta dai pozzi n. 3, n. 10 e n. 12 ricadenti nella concessione mineraria «Fonte S. Benedetto», in comune di Scorzè (Venezia).

91A1978

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento di società cooperative

Con provvedimento n. 9849 in data 16 novembre 1990, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa «Evançon a r.l.», con sede nel comune di Verres, costituita con atto a rogito del notaio Favre Alessandro in data 9 febbraio 1978 e iscritta al n. 1834 del registro delle imprese del tribunale di Aosta.

Con lo stesso provvedimento è stato nominato commissario liquidatore il sig. Genon Giovanni, residente a Torino, corso Turati n. 13.

Con provvedimento n. 1925 in data 1° marzo 1991, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa «Ecological Tecno Service a r.l.», con sede nel comune di Aosta, costituita con atto a rogito del notaio Favre Giovanni in data 12 marzo 1987 e iscritta al n. 4884 del registro delle imprese del tribunale di Aosta.

Con lo stesso provvedimento è stato nominato commissario liquidatore il rag. Girardi Marco, con studio in Saint-Christophe, frazione Grand Chemin n. 34.

Con provvedimento n. 2224 in data 8 marzo 1991, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, della società cooperativa «Vedun a r.l.», con sede nel comune di Avise, costituita con atto a rogito del notaio Bastrenta Ottavio in data 17 febbraio 1983 e iscritta al n. 3117 del registro delle imprese del tribunale di Aosta.

91A1998

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 15 marzo 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 24, prima colonna, della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

LOPID TC - Parke Davis 20 *cps* mg 900

si legga:

LOPID TC - Parke Davis 20 *compresse* mg 900.

91A2014

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 22, prima colonna, della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto:

ANGIOREX - Lampugnani
24 capsule mg 160 B 40 *10.970*

si legga:

ANGIOREX - Lampugnani
20 capsule mg 160 B 40 *11.800*

dove è scritto:

BETHACIL - Fisons Italchimici
8 cpr mg 750 *026742080*

si legga:

BETHACIL - Fisons Italchimici
8 cpr mg 750 *026742078*

dove è scritto:

FLOGOZEN - S.p.a.
30 cpr mg 750 B 40 *21.610*

si legga:

FLOGOZEN - S.p.a.
30 cpr mg 750 B 40 *21.620*

dove è scritto:

FLUNEZEN - Proter

si legga:

FLUENZEN - Proter

dove è scritto:

FLUNEZEN - Proter
gocce al 40% ml 20 B 40 *6.705*

si legga:

FLUENZEN - Proter
gocce al 40% ml 20 B 40 *9.500*

dove è scritto:

KESSART - Farmitalia C. Erba

si legga:

KESSAR - Farmitalia C. Erba

Nella seconda colonna, dove è scritto:

GASTROFENAL 500 - Schiapparelli Searle
6 bustine mg 500 B 40 *31.000*

si legga:

GASTROFRENAL 500 - Schiapparelli Searle
6 bustine mg 500 B 40 *33.300*

A pag. 23, seconda colonna, dove è scritto:

LEDERFOLIN - Cyanamid
os 20 bust. mg 2,5 (cod. *024659169*)

si legga:

os 20 bust. mg 2,5 (cod. *024659157*)

91A2015

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21
L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S r.l
Via Matteotti, 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s.
Piazza della Borsa, 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
VARESE
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI E M
Via Monsignor Bologna, 67
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10
NOVARA
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20
SO CE DI S r l
Via Roma, 80
VERCELLI
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C.
Corso V Emanuele, 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri 30
MANFREDONIA (Foggia)
Il PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F.
Piazza V E Orlando, 15/16
RAGUSA
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
LIVORNO
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A
LUCCA
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

AOSTA
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

* 4 1 1 1 0 0 1 0 2 0 9 1 *

L. 1.200